

Ordinanza
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI¹])

del 31 agosto 1983 (Stato 29 ottobre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 1982² su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI³),

ordina:

Titolo primo: Contributi

Art. 1⁴ Limitazione del salario soggetto a contribuzione
(art. 3 LADI)

Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360^a parte dell'importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell'occupazione.

Art. 2 Quota per le spese amministrative
(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all'assicurazione-disoccupazione alcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

RU **1983** 1205

¹ Nuova abbreviazione giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **837.0**

³ Nuova abbreviazione giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2125 2131; FF **1989** III 325). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

Titolo secondo: Prestazioni**Capitolo 1: Indennità di disoccupazione****Sezione 1: Diritto****Art. 3** Lavoratori a domicilio
(art. 8 cpv. 2 LADI)

¹ Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l'articolo 351 del Codice delle obbligazioni⁵.

² Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l'assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l'ultimo guadagno prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Art. 4 Giorno lavorativo intero
(art. 11 cpv. 1 LADI)

¹ È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l'assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.

² Se l'assicurato ha esercitato da ultimo un'occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, durante il quale l'assicurato è totalmente disoccupato e per il quale ha adempiuto le prescrizioni di controllo, compresi i giorni festivi per i quali sussiste un diritto all'indennità (art. 19 LADI).

Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate
(art. 11 cpv. 1 LADI)

La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane.

Art. 6⁶ Periodi di attesa speciali
(art. 11 cpv. 2 e 14 cpv. 4 LADI)

¹ Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni se:

⁵ RS 220

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

- a. sono di età inferiore a 25 anni,
- b. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33, e
- c. non beneficiano di alcuna formazione professionale completa.

² Gli altri assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di 5 giorni.

³ Se le circostanze per la determinazione del periodo di attesa mutano, il nuovo periodo di attesa si applica nella misura in cui sia più favorevole all'assicurato.

⁴ Dopo un'attività stagionale (art. 7) o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev'essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo.

⁵ Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto:

- a. se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina;
- b. se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;
- c. se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente per motivi economici;
- d. se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di 5 giorni di lavoro.

⁶ Il periodo di attesa dev'essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all'articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

Art. 6a⁷ Periodo di attesa generale

(art. 18 cpv. 1 e 1^{bis} LADI)

¹ Il periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).

² Il periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato, per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un'attività a tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione. Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento conformemente all'articolo 33.

³ Gli assicurati beneficianti di una quota globale ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di attesa generale.⁸

⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

⁸ RU 1996 1647

Art. 7 Attività stagionale

(art. 11 cpv. 2 LADI)

Un'attività è considerata stagionale se:

- a. l'assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure
- b. il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.

Art. 8 Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata

(art. 11 cpv. 2 LADI)

¹ Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, in particolare le seguenti:

- a. musicista;
- b. attore;
- c. artista;
- d. collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema;
- e. tecnico del film;
- f. giornalista.

² ...⁹

Art. 9¹⁰ Indennità di vacanze in casi speciali

(art. 11 cpv. 4 LADI)

¹ Se l'assicurato ha riscosso un'indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all'AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev'essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:

- a. nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e
- b. la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.

² Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l'assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.

Art. 10 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico

(art. 11 cpv. 5 LADI)

¹ Se l'assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall'assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa paga l'indennità

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU 1996 3071).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

qualora l'assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.

² Con il pagamento, i diritti dell'assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa sino a concorrenza dell'importo dell'indennità; la cassa deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.

³ Se il procedimento ricorsuale rivela che l'assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa lo sospende nell'esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.

Art. 11 Calcolo del periodo di contribuzione

(art. 13 cpv. 1 LADI)

¹ È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione.

² I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.

³ I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l'assicurato riscuote un'indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo.

⁴ Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l'assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un'unica volta.

⁵ Nel caso di un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è applicabile inoltre l'articolo 67 del Regolamento (CEE) n. 1408/71¹¹ relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 1408/71]. Per i cittadini svizzeri e i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è fatto salvo il protocollo all'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999¹² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Per i cittadini di uno Stato membro dell'AELS sono fatti salvi i protocolli 1 e 2 all'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'AELS^{13,14}

¹¹ RS **0.831.109.268.1**

¹² RS **0.142.112.681**; FF **1999** 5092

¹³ RS **0.632.31**

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1352).

Art. 11a¹⁵ Computo del periodo educativo(art. 13 cpv. 2^{bis} LADI)

¹ La fine del periodo educativo è determinata dall'assicurato e può essere fatta valere sino al momento in cui il figlio più giovane raggiunge i 16 anni di età.

² ...¹⁶

³ Il periodo educativo può essere computato all'assicurato una sola volta come periodo di contribuzione.

Art. 11b¹⁷ Limite del reddito e della sostanza(art. 13 cpv. 2^{ter} LADI)

¹ Un diritto di cui all'articolo 13 capoverso 2^{bis} LADI può essere fatto valere se la somma del reddito computabile dell'assicurato e della parte computabile della sostanza non raggiunge il 35 per cento dell'importo massimo del guadagno assicurato in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. Questa percentuale aumenta:

- a. del 10 per cento se l'assicurato è sposato;
- b. del 10 per cento per il primo figlio e del 5 per cento per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 33, ma al massimo del 30 per cento.

² Di regola il reddito computabile e la parte computabile della sostanza sono calcolati in base al reddito e alla sostanza dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di indennità. Sono computabili:

- a. i redditi lordi totali dell'assicurato e del suo coniuge;
- b. il 10 per cento della sostanza dell'assicurato e del suo coniuge.

Art. 12 Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente

(art. 13 cpv. 3 LADI)

¹ Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.

² Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato:

- a. sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e
- b.¹⁸ possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADI.¹⁹

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU **2000** 174).

¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

³ Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di un'assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendentemente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione di prepensionamento.²⁰

Art. 13 Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

(art. 14 cpv. 1 lett. b e 3 LADI)

¹ Sono considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.²¹

² Gli stranieri domiciliati che ritornano in Svizzera dopo un soggiorno di più di un anno all'estero sono esonerati, durante un anno dopo il ritorno, dall'adempimento del periodo di contribuzione nella misura in cui possano provare che hanno esercitato all'estero un'attività salariata corrispondente al periodo di contribuzione secondo l'articolo 13 capoverso 1 LADI.²²

Art. 14 Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori temporanei²³

(art. 15 cpv. 1 LADI)

¹ ...²⁴

² Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale.

³ Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole.

Art. 15 Esame dell'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici

(art. 15 cpv. 2, 96a e 96b LADI)²⁵

¹ Per stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) disciplina i particolari d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno.²⁶

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

² Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell'assicurazione-infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie, dell'assicurazione militare o della previdenza professionale.

³ Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.

Art. 16²⁷ Occupazione adeguata
(art. 16 LADI)

¹ Il servizio competente esamina se esiste un motivo di sospensione, qualora l'assicurato:

- a. rifiuti un'occupazione considerata adeguata;
- b. non si conformi alle istruzioni (art. 17 cpv. 3 LADI);
- c. impedisca per propria colpa la conclusione di un contratto per un impiego che gli è stato assegnato;
- d. non assuma, per propria colpa, un impiego che gli è stato assegnato.

² Il servizio dà all'assicurato la possibilità di esprimersi. Se esiste un motivo, pronuncia la sospensione mediante decisione formale.

³ Trasmette una copia della decisione alla cassa e al servizio interessato.

Art. 17²⁸ Eccezioni all'idoneità finanziaria
(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI)

Vi è situazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un'attività:

- a. per la quale l'assicurato non ha né il livello di formazione né l'esperienza richiesti;
- b. la cui remunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali;
- c. altamente remunerata e se presumibilmente l'assicurato non può più esercitare un'attività equivalente corrispondentemente retribuita.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

Sezione 2: Consulenza e controllo²⁹

Art. 18³⁰ Competenza locale

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ È considerato luogo di domicilio dell'assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile svizzero³¹.

² I colloqui di consulenza e di controllo sono svolti dal servizio competente.

³ Gli assicurati sotto tutela, che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l'autorità tutoria, possono, con l'autorizzazione scritta del tutore, partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.

⁴ I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.

⁵ I tutelati e i soggiornanti settimanali devono partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo sempre con il medesimo servizio competente, salvo se mutano il luogo di domicilio o di soggiorno.

Art. 19³² Annuncio personale al Comune

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ L'assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo domicilio.

² Presso il Comune, l'assicurato sceglie la cassa. Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità.

³ Il Comune conferma all'assicurato la data del suo annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei dati di controllo: i dati devono essere registrati entro sette giorni dall'annuncio al Comune.

Art. 20³³ Annuncio presso il servizio competente

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Annunciandosi al servizio competente, l'assicurato deve presentare:

a.³⁴ il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»;

b.³⁵ l'attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

³¹ **RS 210**

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

c.³⁶ il certificato di assicurazione AVS/AI;

d.³⁷ la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

² Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione valido.

³ Inserisce i dati d'iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all'assicurato la copia per la cassa.

⁴ Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro.

Art. 20a³⁸ Prescrizioni legali applicabili alle persone in cerca di lavoro che dimorano temporaneamente in Svizzera

(art. 17 cpv. 2 LADI e art. 20 cpv. 1 LADI)

Quale complemento all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71³⁹ nonché all'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72⁴⁰ che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e indipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [Regolamento (CEE) n. 574/72], il cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, dell'Associazione europea di libero scambio o della Svizzera che dimora temporaneamente in Svizzera onde cercarvi un impiego deve annunciarsi presso un ufficio regionale di collocamento nel Cantone in cui si mette per la prima volta a disposizione in vista del collocamento. Al momento dell'annuncio, il richiedente sceglie una cassa. Durante la ricerca di un impiego in Svizzera è escluso il cambiamento di cassa o di ufficio regionale di collocamento.

Art. 21⁴¹ Consulenza e controllo

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.

² Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS **142.203**).

³⁹ RS **0.831.109.268.1**

⁴⁰ RS **0.831.109.268.11**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³ Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio.

⁴ Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo.

Art. 22⁴² Colloqui di consulenza e di controllo

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dopo che l'assicurato si è annunciato per essere collocato.

² Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato.

³ Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.

⁴ Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno.

Art. 23⁴³ Dati di controllo per l'esercizio del diritto all'indennità

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ I dati di controllo sono registrati nello schedario «dati di controllo» o nel modulo «indicazioni dell'assicurato». Il Cantone sceglie il supporto di dati.

² Il supporto di dati fornisce informazioni su:

- a. i giorni lavorativi per i quali l'assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento;
- b. tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d'idoneità al collocamento.

³ Durante il primo colloquio di consulenza e di controllo con l'assicurato, il servizio competente compila lo schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato». Vi indica la cassa scelta dall'assicurato presso il Comune (art. 19 cpv. 3).

⁴ Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l'assicurato disponga di una copia dello schedario «dati di controllo» o del modulo «indicazioni dell'assicurato».

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

⁵ Per il resto, è applicabile l'articolo 83 capoversi 3 e 4 del Regolamento (CEE) n. 574/72^{44,45}

Art. 24⁴⁶ Esame dell'idoneità al collocamento

(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI)

¹ Se considera l'assicurato non idoneo o solo parzialmente idoneo al collocamento, il servizio competente ne informa la cassa.

² Il servizio competente dà all'assicurato la possibilità di esprimersi ed emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.

³ Esso trasmette alla cassa e ai servizi interessati una copia della sua decisione.

Art. 25⁴⁷ Agevolazione della consulenza e dei controlli

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Il servizio cantonale competente può, al fine dell'agevolazione, ordinare nel singolo caso che:

- a. il colloquio di consulenza e di controllo sia posticipato per gli assicurati che devono recarsi all'estero per partecipare a un'elezione o a una votazione, se l'importanza dell'elezione o della votazione lo giustifica;
- b. l'assicurato con grave impedimento fisico o psichico sia esonerato dall'obbligo di presentarsi al servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere altrimenti assicurati.
- c. l'assicurato sia temporaneamente esonerato dai colloqui di consulenza e di controllo se deve recarsi all'estero per cercare lavoro oppure se svolge uno stage d'orientamento professionale o si sottopone a un test d'idoneità professionale nel luogo di lavoro.

² Il servizio competente può autorizzare un assicurato a rinviare eccezionalmente il suo colloquio di consulenza e di controllo, se questi prova che nel giorno stabilito è impegnato per motivi cogenti, come ad esempio l'assenza dalla località per presentarsi a un datore di lavoro o in seguito a particolari eventi familiari.

Art. 25^{a48} Mantenimento del diritto alle prestazioni quando l'assicurato si reca in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro

(art. 17 cpv. 2 LADI)

Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS si rechi in uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS per cercarvi lavoro,

⁴⁴ RS **0.831.109.268.1**

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1352).

sono applicabili l'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 1408/71⁴⁹ e l'articolo 83 del Regolamento (CEE) n. 574/72⁵⁰.

Art. 26⁵¹ Ricerche personali di lavoro dell'assicurato

(art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)

¹ L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie.

² Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo.

³ Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato.⁵²

Art. 27⁵³ Giorni esenti dall'obbligo di controllo

(art. 17 cpv. 2 LADI)

¹ Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità (art. 8 LADI).

² Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

³ L'assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.

⁴ L'assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l'articolo 41a. I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.

⁵ L'assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto d'intesa con il responsabile del programma.

⁴⁹ RS **0.831.109.268.1**

⁵⁰ RS **0.831.109.268.11**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

Art. 27a⁵⁴ Periodo di controllo

(art. 18 cpv. 2 LADI)

È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Sezione 3: Indennità**Art. 28**⁵⁵ Scelta e mutamento della cassa

(art. 20 cpv. 1 LADI)

¹ L'assicurato sceglie la cassa al momento in cui si annuncia personalmente al Comune.

² L'assicurato può mutare cassa, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d'azione della cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all'inizio di un periodo di controllo.

³ Al mutamento di cassa, la precedente trasmette elettronicamente i dati alla nuova e le consegna una copia della pratica del beneficiario. Su domanda, la cassa precedente fornisce alla nuova ogni altra indicazione necessaria.

Art. 29 Esercizio del diritto all'indennità

(art. 20 cpv. 1 e 2 LADI)

¹ Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un'interruzione di almeno sei mesi, l'assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

- a. il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito;
- b. il doppio del modulo ufficiale d'iscrizione per il collocamento;
- c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
- d.⁵⁶ la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;
- e. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.⁵⁷

² Al fine di far valere il suo diritto all'indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l'assicurato presenta alla cassa:

- a.⁵⁸ la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni dell'assicurato»;
- b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

c.⁵⁹ altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto all'indennità.;

d. ...^{60 61}

³ Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.⁶²

⁴ Se l'assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all'indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall'assicurato, se questa appare verosimile.

Art. 30 Pagamento delle indennità, dichiarazione fiscale

(art. 20, 96a, 96b e 97a LADI)⁶³

¹ La cassa paga l'indennità per il periodo di controllo trascorso, di regola nel corso del mese seguente.

² L'assicurato riceve un conteggio scritto.

³ Nel caso di una persona in cerca di impiego di cui all'articolo 20a è applicabile inoltre l'articolo 84 del Regolamento (CEE) n. 574/72^{64, 65}

Art. 31⁶⁶ Anticipazione

(art. 20 cpv. 4 LADI)

L'assicurato ha diritto a un'adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità.

Art. 32⁶⁷ Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente

(art. 18 cpv. 4 e 22 LADI)

Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

⁶⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU **2000** 174).

⁶¹ Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

⁶² Originario cpv. 2.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

⁶⁴ **RS 0.831.109.268.11**

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000** 2921). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2409).

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2387).

Art. 33⁶⁸ Aliquota dell'indennità giornaliera

(art. 22 cpv. 2 LADI)

¹ Un obbligo di mantenimento nei confronti dei figli secondo l'articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l'assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l'articolo 277 del Codice civile svizzero⁶⁹. Per il resto è applicabile l'articolo 68 capoverso 2 del Regolamento (CEE) n. 1408/71^{70,71}

² L'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LADI ammonta almeno a 130 franchi.

³ Sono considerate invalide ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che:

- a.⁷² riscuotono una rendita di invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein; o
- b. hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non sembra senza prospettiva;

Art. 34 Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e la formazione

(art. 22 cpv. 1 LADI)

¹ Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l'assicurato. Per il resto, è applicabile l'articolo 76 del Regolamento (CEE) n. 574/72^{73,74}

² Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)⁷⁵ comunica annualmente agli organi d'esecuzione, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.

⁶⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁶⁹ **RS 210**

⁷⁰ **RS 0.831.109.268.1**

⁷¹ Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1352).

⁷³ **RS 0.831.109.268.11**

⁷⁴ Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

⁷⁵ Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 1 n. 16 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **2000** 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 35 Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione

(art. 22 cpv. 2 LADI)

¹ La cassa deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 61 della LADI.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali disciplina, d'intesa con il Seco, il conteggio dei contributi con l'AVS/AI/IPG, l'annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell'AVS e la copertura dei costi risultanti.

³ L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione verifica, all'atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte della cassa e le notificazioni al sistema di informazione dell'assicurazione-disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

⁴ Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione per l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS per la tenuta dei conti individuali.

Art. 36⁷⁶ Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali

(art. 22a cpv. 4 LADI)

I dettagli e la procedura sono retti dall'ordinanza del 24 gennaio 1996⁷⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati.

Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI)

¹ È reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di contribuzione (art. 11) prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. È fatto salvo il capoverso 5.⁷⁸

² Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10 per cento rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio.⁷⁹

³ Se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per l'assicurato, la cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione.

^{3bis} Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo o al genere di contratto di lavoro, il guadagno assicurato verrà calcolato in base agli ultimi dodici

⁷⁶ Abrogato dall'art. 6 cpv. 3 dell'O del 24 mar. 1993 concernente il DF sui provvedimenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione [RU **1993** 1268]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁷⁷ RS **837.171**

⁷⁸ Nuovo testo giusta n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1094).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

mesi, al massimo però in base al tempo di lavoro medio convenuto contrattualmente.⁸⁰

^{3ter} Se il periodo di contribuzione per il ripristino del diritto all'indennità di disoccupazione è stato accumulato esclusivamente durante un termine quadro di riscossione ormai scaduto, il guadagno assicurato è di regola calcolato sugli ultimi sei mesi di contribuzione di detto termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI). Non sono presi in considerazione i periodi di contribuzione corrispondenti a indennità compensative conformemente all'articolo 41a capoverso 4.⁸¹

⁴ Il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:

- a. l'assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;
- b. l'idoneità al collocamento dell'assicurato è mutata.⁸²

⁵ Qualora un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o dell'AELS abbia esercitato un'attività salariata in uno degli Stati membri o in Norvegia, in Islanda o nel Liechtenstein durante il periodo di riferimento per il calcolo del guadagno assicurato, è applicabile l'articolo 68 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71^{83,84}

Art. 38⁸⁵

Art. 39 Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati a periodi di contribuzione

(art. 23 cpv. 1 LADI)

Per periodi che, secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l'assicurato avrebbe normalmente ottenuto.

Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI)⁸⁶

¹ Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi o 300 franchi per i lavoratori a domicilio. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

² e³ ...⁸⁷

⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁸³ **RS 0.831.109.268.1**

⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1352).

⁸⁵ Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

⁸⁷ Abrogato(i) dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

Art. 40a⁸⁸ Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

Art. 40b⁸⁹ Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici
(art. 23 cpv. 1 LADI)

Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

Art. 41⁹⁰ Quote globali per il guadagno assicurato
(art. 13 cpv. 2bis e 23 cpv. 2 LADI)

¹ Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un'indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio o del periodo educativo di figli d'età inferiore a 16 anni, valgono le seguenti quote globali:

- a. 153 franchi per giorno per le persone che hanno svolto studi completi in un'università, in una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola magistrale, in una scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) o che hanno acquisito una formazione equivalente;
- b. 127 franchi per giorno per le persone che hanno svolto un tirocinio completo o che hanno acquisito una formazione equivalente in una scuola professionale o in un istituto analogo;
- c. 102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

² Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

- a.⁹¹ sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio;
- b. sono d'età inferiore a 25 anni e
- c. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo 33.

³ I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.

⁴ ...⁹²

⁸⁸ Originario art. 40b. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

⁸⁹ Originario art. 40c. Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

⁹² Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094).

⁵ Consultata la commissione di vigilanza, il DFE⁹³ può, con effetto dall'inizio dell'anno civile, adeguare le quote globali all'evoluzione salariale.

Art. 41a⁹⁴ Indennità compensative

(art. 16 cpv. 2 lett. i e 24 LADI)

¹ Se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.⁹⁵

² Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l'articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.⁹⁶

³ Il diritto a pagamenti compensativi non è dato se un rapporto di lavoro è stato interrotto prima dello scadere di un anno e se lo stesso è mantenuto fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

- a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
- b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

⁴ Se l'assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell'articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un'attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall'indennità di disoccupazione cui ha diritto.

Art. 41b⁹⁷ Termine quadro e numero delle indennità giornaliere per gli assicurati prima dell'età AVS

(art. 27 cpv. 3 LADI)

Per gli assicurati aventi diritto al numero massimo d'indennità giornaliere di cui all'articolo 27 capoverso 2 LADI che si annunciano disoccupati durante i due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro impartito per la riscossione della prestazione scade con il raggiungimento dell'età di rendita AVS. Essi hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

Art. 42 Diritto all'indennità giornaliera nel caso di malattia, d'infortunio o di maternità

(art. 28 LADI)

¹ Gli assicurati che temporaneamente, a causa di malattia, infortunio o maternità, non sono idonei o sono soltanto parzialmente idonei al lavoro e al collocamento e intendono far valere il diritto all'indennità giornaliera devono annunciare la loro

⁹³ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 1997 (RU 1997 2446).

⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2387).

incapacità al lavoro al servizio competente, entro una settimana dall'inizio della medesima.⁹⁸

² L'assicurato, se annuncia l'incapacità al lavoro tardivamente e senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti l'annuncio.

³ Il servizio competente registra nello schedario «dati di controllo» la durata dell'incapacità totale o parziale al lavoro o al collocamento.⁹⁹

⁴ ...¹⁰⁰

Art. 43¹⁰¹

Sezione 4: Sospensione del diritto all'indennità

Art. 44¹⁰² Disoccupazione imputabile all'assicurato e ricerche di lavoro insufficienti

(art. 30 cpv. 1 lett. a e c LADI)

¹ La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che:

- a. con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro;
- b. ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
- c. ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
- d. ha rifiutato un'occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata.

² Per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071). Vedi anche il cpv. 1 delle disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

¹⁰⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2002** 1094).

¹⁰¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

Art. 45 Inizio e durata della sospensione(art. 30 cpv. 3 e 3^{bis} LADI)¹⁰³

- ¹ La sospensione del diritto all'indennità ha effetto dal primo giorno dopo:
- la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione;
 - ...¹⁰⁴
 - l'atto o l'omissione per cui è stata decisa;
 - una sospensione o un periodo di attesa già in corso.
- ² La sospensione del diritto all'indennità è di:
- 1-15 giorni in caso di colpa lieve;
 - 16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
 - 31-60 giorni in caso di colpa grave;¹⁰⁵
- ^{2bis} Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.¹⁰⁶
- ³ La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.¹⁰⁷

Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto**Art. 46**¹⁰⁸ Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI)

- ¹ Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.
- ² Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁰⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3071).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 174).

³ Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

⁴ Se al momento dell'introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

⁵ Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Art. 46a

...

Art. 46b¹⁰⁹ Perdita di lavoro controllabile

art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)

¹ La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda.

² Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.

Art. 47 Perfezionamento professionale nell'azienda

(art. 31 LADI)

¹ Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

² Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:

- a. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
- b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito;
- c. e rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda, e
- d. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.

¹⁰⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Art. 48 Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio

(art. 32 cpv. 1 LADI)

¹ La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all'atto del calcolo della perdita di lavoro dell'azienda.

² La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.

Art. 48a¹¹⁰ Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI)

¹ La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall'inizio del lavoro ridotto, se l'introduzione di quest'ultimo non coincide con l'inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.

² La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.

³ I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima dell'indennità (art. 35 LADI).

Art. 49 Giorno di lavoro intero

(art. 32 cpv. 2 LADI)

È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

Art. 50¹¹¹ Periodo di attesa

(art. 32 cpv. 2 LADI)

Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti:

- a. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio;
- b. tre giorni di attesa dal settimo al dodicesimo periodo di conteggio.

Art. 51 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

(art. 32 cpv. 3 LADI)

¹ Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può

¹¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

¹¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

² La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

- a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
- b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili;
- c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso;
- d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico;
- e. danni causati da forze naturali.

³ La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

⁴ La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.

Art. 51a¹¹² Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche

(art. 32 cpv. 3 LADI)

¹ Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l'azienda o limitano notevolmente la sua attività.

² Per un'azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l'azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.

³ L'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.

⁴ Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d'attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d'attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.

¹¹² Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132). Giusta il n. II di detta modificazione il termine di attesa di due settimane a norma del capoverso 4 può cominciare a decorrere già prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, nella misura in cui è stato preannunciato il lavoro ridotto.

⁵ Sono considerati giorni d'attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all'indennità per lavoro ridotto.

⁶ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.

Art. 52 Settore d'esercizio

(art. 32 cpv. 4 LADI)

¹ Un settore d'esercizio è parificato ad un'azienda se costituisce un'unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

- a. dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda, oppure
- b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

² Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d'esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda.

Art. 53 Periodo di conteggio

(art. 32 cpv. 5 LADI)

¹ È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

² Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.

Art. 54 Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali

(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI)

¹ La perdita di lavoro non è computabile:

- a. durante i 2 giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica;
- b. durante 5 giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze aziendali.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, il Seco può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la trasmette al Seco con il suo preavviso.¹¹³

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

Art. 54a¹¹⁴ Oscillazioni stagionali del grado di occupazione
(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI)

Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Art. 55 Calcolo dell'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio
(art. 34 cpv. 2 LADI)

L'indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).

Art. 56 Calcolo dell'indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione
(art. 34 cpv. 2 LADI)

¹ L'indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo di introduzione.

² L'indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il cento per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello d'introduzione.

Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario
(art. 34 cpv. 3 LADI)

Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio dei tre ultimi mesi, l'indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

Art. 57a¹¹⁵ Perdita di lavoro massima
(art. 35 cpv. 1^{bis} LADI)

¹ Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l'85 per cento dell'orario normale di lavoro dell'azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio.

² L'orario normale di lavoro dell'azienda è definito nell'articolo 46.

¹¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

¹¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Art. 57b¹¹⁶ Durata massima dell'indennità

(Art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità in caso di riduzione dell'orario di lavoro è prolungata di sei periodi di conteggio.

Art. 58 Termine di annuncio

(art. 36 cpv. 1 LADI)

¹ Il termine di annuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise ed imprevedibili.

² Il lavoro ridotto può essere annunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un'azienda le possibilità di lavoro dipendano dall'entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare l'annuncio telefonico senza indugio e per iscritto.

³ Lo stesso vale se il datore di lavoro non ha potuto dare l'annuncio nel termine prescritto.

⁴ Se il datore di lavoro ha annunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio.

Art. 59 Documenti da presentare

(art. 36 cpv. 2 e 3 LADI)

¹ Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell'articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare:

- a. una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l'introduzione del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell'azienda a breve termine;
- b. un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente;
- c. tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.

² Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto sul modulo del Seco.

³ Il Seco può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate, un'azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI).

¹¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 fino al 30 giu. 1998 (RU 1997 1547). Prorogato fino al 30 giu. 2003 dal n. I dell'O del 30 set. 2002 (RU 2002 3352).

Art. 60 Scelta e mutamento della cassa

(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI)

¹ Il datore di lavoro può scegliere una cassa per ognuno dei settori d'esercizio (art. 52).

² Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:

- a. la cassa respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente;
- b. l'azienda non appartiene più al campo d'attività locale o materiale della cassa (art. 78 cpv. 2 LADI).

³ Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell'ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.

⁴ Il Seco può autorizzare un mutamento di cassa se il datore di lavoro prova che la cassa precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.

⁵ La cassa precedente fornisce alla nuova, se ne fa domanda, ogni indicazione necessaria, in particolare sul numero dei periodi di conteggio per i quali ha pagato prestazioni.

Art. 61 Esercizio del diritto alle indennità

(art. 38 cpv. 1 LADI)

Il termine per l'esercizio del diritto all'indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

Art. 61^{a117} Rifusione dei contributi padronali

(art. 39 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per lavoro ridotto.

Art. 62¹¹⁸**Art. 63** Computo del reddito conseguito con un'occupazione provvisoria

(art. 41 cpv. 4 LADI)

L'indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito conseguito con un'occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.

¹¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹¹⁸ Abrogata dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

Art. 64 Diminuzioni per colpa dell'assicurato

(art. 41 cpv. 5 LADI)

¹ L'indennità per lavoro ridotto è diminuita:

- a. da 100 a 250 franchi in caso di colpa lieve;
- b. da 251 a 550 franchi in caso di colpa di una certa gravità;
- c. da 551 a 1000 franchi in caso di colpa grave.

² Il servizio cantonale consegna senza indugio un doppio della decisione al datore di lavoro, alla cassa e al Seco.

³ Il datore di lavoro, su mandato della cassa, compensa per quanto possibile le riduzioni definitive con le indennità per lavoro ridotto non ancora pagate. La cassa è tenuta ad esigere dall'assicurato il rimborso delle riduzioni che non possono essere compensate.

Capitolo 3: Indennità per intemperie**Art. 65** Rami d'attività aventi diritto all'indennità per intemperie

(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI)

¹ L'indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti:

- a. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
- b. estrazione di sabbia e di ghiaia;
- c. posa di binari e di condotte aeree;
- d. sistemazioni esterne (giardini);
- e.¹¹⁹ selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;
- f. estrazione d'argilla e industria laterizia;
- g. pesca professionale;
- h.¹²⁰ trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
- i.¹²¹ segherie.

² ...¹²²

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹²² Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

³ Inoltre, l'indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.¹²³

Art. 66 Perdita di lavoro computabile

(art. 43 cpv. 2 LADI)

¹ La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un giorno lavorativo intero.¹²⁴

² ...¹²⁵

Art. 66a¹²⁶ Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI)

¹ Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.

² Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.

³ Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un'indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.

⁴ Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l'azienda o per il settore d'esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

⁵ Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.

Art. 67 Giorno lavorativo intero

(art. 43 cpv. 3 LADI)

È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

¹²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 2000 174).

¹²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

Art. 68 Periodo di conteggio
(art. 43 cpv. 4 LADI)

¹ È considerato periodo di conteggio dell'indennità per intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di 1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.

² Se un'azienda prevede diversi periodi di salario, all'indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane.

Art. 69¹²⁷ Annuncio
(art. 45 LADI)

¹ Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, sul modulo del Seco, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, il più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.

² Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l'inizio del diritto all'indennità subisce un differimento pari alla durata del ritardo.

³ Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l'indennità per intemperie.

Art. 70 Esercizio del diritto all'indennità
(art. 47 cpv. 1 LADI)

Il termine per esercitare il diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

Art. 71 Mutamento di cassa
(art. 47 cpv. 2 LADI)

Se per l'azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l'azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso un'altra cassa soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell'articolo 60 capoverso 2.

Art. 71a¹²⁸ Rifusione dei contributi padronali
(art. 48 cpv. 2 LADI)

I contributi padronali all'AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all'indennità per intemperie.

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

¹²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Art. 72¹²⁹ Prescrizioni di controllo
(art. 49 cpv. 2 LADI)

In caso di perdita di lavoro per intemperie non si procede ad alcun controllo mediante timbratura, per quanto il servizio cantonale non disponga altrimenti.

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73 Lavoratori aventi diritto all'indennità
(art. 51 LADI)

I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo.

Art. 74¹³⁰ Prova della verosimiglianza del credito salariale
(art. 51 LADI)

La cassa può pagare l'indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.

Art. 75¹³¹

Art. 76 Contributi alle assicurazioni sociali
(art. 52 cpv. 2 LADI)

¹ La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):

- a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
- b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente;
- c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.

² L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

³ La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

⁴ Il Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

⁵ L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132).

Art. 77 Esercizio del diritto all'indennità
(art. 53 LADI)

¹ L'assicurato che pretende un'indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:

- a. il modulo di domanda d'indennità debitamente riempito;
- b. il certificato di assicurazione AVS/AI;
- c. il permesso di domicilio o di dimora oppure un'attestazione di domicilio del Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;
- d. tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all'indennità.

² Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell'omissione.

³ Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto attraverso la cassa pubblica di detto Cantone. Questa trasmette le domande e gli allegati alla cassa competente.

⁴ Se il datore di lavoro non è oggetto di un'esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro. Se esistono parecchi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, il Seco designa la cassa competente.

⁵ Nel caso dell'articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo che il termine per la presentazione della domanda di fallimento è trascorso infruttuoso.¹³²

Art. 78 Collaborazione delle casse
(art. 53 LADI)

La cassa competente può far capo a casse pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo dei casi di indennità.

Art. 79 Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese
(art. 54 LADI)

La cassa può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il consenso del Seco. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull'esecuzione.

Art. 80 Crediti all'estero
(art. 54 cpv. 2 LADI)

¹ Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso al Seco con tutti gli atti.

² Il Seco può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.

¹³² Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

Capitolo 5: Provvedimenti preventivi

Sezione 1:

Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali

Art. 81 Frequentazione di corsi

(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)

¹ Il servizio cantonale può ordinare o approvare la frequentazione di un corso soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.

² Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori.

³ Il partecipante al corso deve consegnare all'ufficio del lavoro la domanda di consenso entro dieci giorni prima dell'inizio del corso; l'ufficio la trasmette al servizio cantonale. Se un partecipante presenta la domanda dopo l'inizio del corso, senza motivo giustificabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto da quel momento.

Art. 81^{a133} Controllo dell'efficacia delle misure

(art. 59a LADI)

¹ Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell'efficacia delle misure al sistema di informazione COLSTA.

² Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati conseguiti.

Art. 82¹³⁴ Applicabilità delle disposizioni concernenti l'indennità di disoccupazione

(art. 59b e 60 LADI)

¹ Le disposizioni sull'indennità di disoccupazione si applicano completamente al versamento di indennità giornaliera per la frequentazione di un corso.

² Nel caso di corsi a tempo parziale, il diritto all'indennità per i giorni liberi dall'insegnamento sussiste soltanto se l'assicurato rende plausibile che durante questi giorni deve dedicarsi prevalentemente alla preparazione del corso.

Art. 83 Considerazione delle capacità e delle attitudini dell'assicurato

(art. 60 cpv. 1 lett. c LADI)

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D'intesa con l'assicurato, esso può, se necessario, incaricare l'orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.

¹³³ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

Art. 84¹³⁵**Art. 85** Rimborsamento delle spese di frequentazione dei corsi

(art. 61 cpv. 3 LADI)

¹ Sono considerati materiale didattico i libri di testo e il materiale analogo che servono per l'insegnamento della materia, ad esclusione del materiale usuale per scrivere e disegnare. Eccezionalmente possono essere rimborsati i costi di altro materiale necessario, se è particolarmente caro. Il partecipante al corso deve consegnare alla cassa le fatture per il materiale didattico e l'altro materiale, corredandole di un'attestazione nella quale la direzione del corso certifica la necessità dell'acquisto.

² Come spese di viaggio, la cassa rimborsa il costo per i biglietti o gli abbonamenti di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblico all'interno del Paese. Non sono rimborsate le spese di poco conto nel raggio locale. Eccezionalmente e con il consenso del servizio cantonale, la cassa può rimborsare a un assicurato le spese documentate, cagionate dall'utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l'utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa.

³ Il DFE stabilisce periodicamente le tariffe per:

- a. i contributi alle spese di vitto ed alloggio nel luogo del corso;
- b. l'utilizzazione di veicoli privati.

Art. 86 Rimborsamento e anticipazioni

(art. 61 cpv. 3 LADI)

¹ La cassa rimborsa l'assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliera, presentano i loro documenti alla cassa entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d'iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa per il pagamento diretto.

² Il rimborsamento non è eseguito qualora l'assicurato non l'abbia fatto valere il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

³ La cassa può versare un'anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.

Art. 87¹³⁶ Attestazione dell'organizzatore del corso e contributi per i corsi

(art. 59b, 61 cpv. 3 e 63 LADI)

¹ L'organizzatore del corso fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupa-

¹³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU 1997 60).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

zione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato ha effettivamente seguito i corsi, nonché le eventuali assenze.

² L'assegnazione di contributi per i corsi può essere vincolata a oneri.

³ I responsabili dei corsi devono compilare un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 88 Spese computabili
(art. 63 LADI)¹³⁷

¹ Sono considerate spese computabili:¹³⁸

- a. la remunerazione della direzione del corso e del corpo insegnante;
- b. le spese d'acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
- c.¹³⁹ i premi dell'assicurazione infortuni professionali e dell'assicurazione cose;
- d.¹⁴⁰ le spese necessarie di vitto e alloggio;
- e.¹⁴¹ le necessarie spese di trasporto del materiale e quelle di viaggio della direzione dei corsi e del corpo insegnante sino al luogo del corso.
- f.¹⁴² le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² ...¹⁴³

Art. 89¹⁴⁴ Procedura
(art. 59 - 75 LADI)¹⁴⁵

¹ Il servizio cantonale riassume le misure in materia di mercato del lavoro (art. 59 a 75 LADI) in un progetto quadro annuale che presenta all'ufficio di compensazione al più tardi otto settimane prima dell'inizio dell'anno nuovo. Se intervengono modificazioni essenziali di concetto delle misure, il servizio cantonale deve sottoporre per decisione la modificazione all'ufficio di compensazione.

² I responsabili delle misure in materia di mercato del lavoro ai sensi degli articoli 14 capoverso 5^{bis}, 62 e 72 LADI presentano al servizio cantonale le loro domande di sussidi almeno quattro settimane prima dell'inizio della misura pertinente.

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU **1985** 648).

¹⁴² Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁴³ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU **1991** 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

³ L'ufficio di compensazione sottopone per decisione alla commissione di sorveglianza le seguenti domande:

- a. progetti quadro annuali dei servizi cantonali;
- b.¹⁴⁶ domande concernenti misure le cui spese di progetto computabili superano il milione di franchi.

⁴ L'ufficio di compensazione autorizza in una procedura semplificata le domande del servizio cantonale concernenti misure le cui spese di progetto computabili non superano il milione di franchi.¹⁴⁷

Art. 90 Assegni per il periodo di introduzione

(art. 65 a 67 LADI)

¹ Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:

- a. è in età avanzata;
- b.¹⁴⁸ è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
- c.¹⁴⁹ ha cattivi precedenti professionali;
- d.¹⁵⁰ ha già riscosso 150 indennità giornaliera.

^{1bis} Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.¹⁵¹

² L'articolo 81 capoverso 3 è applicabile per analogia alla presentazione della domanda.

³ Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell'assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all'articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.

⁴ La cassa paga gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all'assicurato.

⁵ L'ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁵⁰ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

Art. 90a¹⁵² Assegni per la formazione

(art. 66a-66c e 67 LADI)

¹ Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

² Il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978¹⁵³ sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio.

³ Il salario d'apprendista corrispondente è calcolato in base al salario dell'ultimo anno di tirocinio secondo l'uso locale nel ramo economico di cui si tratta.

⁴ L'importo massimo conformemente all'articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell'importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

⁵ Per gli assicurati vale il termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Iniziata la formazione, detto termine è prolungato di due anni. Interrotta o compiuta la formazione, il termine quadro prolungato è soppresso alla fine del periodo di controllo seguente.

⁶ Se la durata della formazione supera il termine quadro prolungato, l'assicurato che presenta la domanda deve rendere verosimile di potere completare la sua formazione anche senza il versamento di assegni per la formazione.

⁷ Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell'inizio della misura.

⁸ Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio**Art. 91** Regione di domicilio

(art. 68 cpv. 1 LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

- a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico la cui lunghezza non superi 30 km tariffali, oppure
- b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.

¹⁵² Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁵³ RS 412.10

Art. 92 Sussidio per le spese di pendolare

(art. 69 LADI)

Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

Art. 93 Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

(art. 70 LADI)

¹ L'indennità globale per l'alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DFE per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a).

² Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all'ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

Art. 94 Perdite finanziarie

(art. 71 cpv. 2 LADI)

L'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunge, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti.

Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni

(art. 71 cpv. 3 LADI)

¹ L'articolo 81 capoverso 3 si applica per analogia alla presentazione della domanda.

² L'assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa che ha scelto. Può cambiare cassa soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2.

³ Il servizio cantonale comunica la sua decisione all'assicurato e alla cassa.

⁴ I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l'assicurato abbia consegnato alla cassa i necessari documenti giustificativi. La cassa può versare un'anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l'assicurato cadrebbe nel bisogno.

⁵ Le prestazioni non sono pagate se l'assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi 3 mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in 3 anni.

Art. 95a¹⁵⁴ Fase di progettazione

(art. 71a cpv. 1 LADI)

È considerata fase di progettazione il lasso di tempo necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali autorizzate in virtù dell'articolo 95b.

Art. 95b¹⁵⁵ Domanda per indennità giornaliere speciali

(art. 71b cpv. 1 e 71c LADI)

¹ La domanda deve contenere almeno:

- a. indicazioni concernenti le conoscenze professionali;
- b. la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l'acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e
- c. indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:
 1. la configurazione dell'attività commerciale indipendente con indicazioni relative all'offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti,
 2. i costi e il finanziamento del progetto,
 3. la fase del progetto.

² Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.

³ Esso decide il versamento di indennità giornaliere speciali e ne stabilisce il numero.

⁴ Le indennità giornaliere speciali sono versate solo una volta per termine quadro.

Art. 95c¹⁵⁶ Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere speciali

(art. 71b cpv. 2 LADI)

¹ La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 22 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d'esercizio.

² Il servizio cantonale esamina se sono adempite le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 71b lettere capoverso 1 a-c LADI, le condizioni conformemente all'articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati ad un esame formale. L'esame dev'essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiti, il servizio

¹⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

³ La cooperativa regionale di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.

⁴ Concessa una fideiussione in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949¹⁵⁷ inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, il fondo di compensazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio della cooperativa regionale di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l'importo garantito dal fondo di compensazione.

Art. 95d¹⁵⁸ Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornalieri speciali

(art. 71b cpv. 2 e 71c LADI)

¹ La domanda dev'essere presentata al servizio cantonale entro le prime 10 settimane di disoccupazione controllata.

² Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale. Contemporaneamente decide in merito al versamento di indennità giornalieri speciali e ne stabilisce il numero. Accettata la domanda, indirizza l'assicurato alla cooperativa regionale di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente.

³ Entro le prime 26 settimane di disoccupazione controllata l'assicurato sottopone un progetto elaborato alla cooperativa regionale di fideiussione competente, per esame materiale.

⁴ Il seguito della procedura è disciplinato dall'articolo 95c capoversi 3 e 4.

Art. 95e¹⁵⁹ Fine della fase di progettazione e termine quadro

(art. 71d LADI)

¹ La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.

² Gli assicurati sottostanno al termine quadro conformemente all'articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Iniziata l'attività lucrativa indipendente, il termine quadro è prolungato di due anni.

¹⁵⁷ RS 951.24

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96¹⁶⁰ Attestazione dell'organizzazione del programma e sussidi per programmi di occupazione temporanea
(art. 14 cpv. 5^{bis}, 59b e 72 LADI)

¹ L'organizzatore del programma fornisce all'assicurato, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un'attestazione a destinazione della cassa di disoccupazione, che riporta il numero dei giorni durante i quali l'assicurato è stato effettivamente occupato, nonché le eventuali assenze.

² L'assegnazione di sussidi per programmi di occupazione temporanea può essere vincolata a oneri.

³ I responsabili dei programmi di occupazione temporanea devono compilare un inventario delle attrezzature, del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 96a¹⁶¹ Applicabilità delle disposizioni relative all'identità di disoccupazione
(art. 14 cpv. 5^{bis}, 59b e 72 LADI)

Le disposizioni relative all'indennità di disoccupazione sono applicabili completamente al versamento di indennità giornaliera speciali durante i programmi di occupazione temporanea.

Art. 97¹⁶² Spese di progetto computabili per programmi di occupazione temporanea
(art. 59b cpv. 3, 72 cpv. 1 e 75 cpv. 1 LADI)

¹ Sono considerati spese di progetto computabili:

- a. la remunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione;
- b. le spese d'acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
- c. i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e dell'assicurazione cose;
- d. le necessarie spese di vitto e alloggio;
- e. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d'esecuzione del programma;

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

¹⁶¹ Introdotta dal n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2387).

f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² La quota della formazione e dell'occupazione di un programma di occupazione temporanea è determinante per l'applicazione rispettiva degli articoli 88 e 97 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di progetto computabili.

Art. 97a¹⁶³ Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale
(art. 72 cpv. 2 e 75 cpv. 1^{bis} LADI)

Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell'indennità giornaliera lorda, ma al minimo 500 franchi al mese. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell'assicurato effettua un conteggio mensile a destinazione del datore di lavoro.

Art. 97b¹⁶⁴ Programmi di occupazione temporanea per le persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo, spese di progetto computabili
(art. 14 cpv. 5^{bis} e 75 cpv. 1 LADI)

¹ Le spese di progetto sono computate conformemente all'articolo 97 capoverso 1.

² I partecipanti a un programma di occupazione temporanea per persone che hanno terminato la scuola dell'obbligo hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi. Il contributo è versato loro dalla cassa di disoccupazione sotto forma di indennità giornaliere speciali.

Art. 98¹⁶⁵ Altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72a cpv. 1 e 3 LADI)

Sono considerati altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'articolo 72a capoversi 1 e 3 LADI: gli assegni di formazione, le pratiche professionali, gli assegni per il periodo d'introduzione, il promovimento dell'attività lucrativa indipendente e i corsi, ad eccezione dei corsi di cui all'articolo 60 capoverso 4 LADI.

Art. 98a¹⁶⁶ Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione
(art. 59 cpv. 1 LADI)

I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all'articolo 59 capoverso 1 secondo periodo LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione

¹⁶³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O dell'11 ago. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2387).

¹⁶⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

¹⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

all'interno dell'azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda con il suo preavviso all'ufficio di compensazione, che decide entro il termine di una settimana.

Art. 98^{b167} Partecipazione finanziaria dei Cantoni ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
(art. 72^c LADI)

¹ I Cantoni partecipano ai costi (compresi i costi di progetto) occasionati:

- a. da corsi (art. 60 cpv. 1 e 62 LADI);
- b. da assegni per il periodo di introduzione (art. 65 e 66 LADI);
- c. da assegni di formazione (art. 66^a-66^c LADI);
- d. dal sussidio per le spese di pendolare e dal sussidio per le spese di soggiornante settimanale (art. 68-71 LADI);
- e. dalla promozione di un'attività indipendente (art. 71^a-71^d LADI);
- f. dai programmi di impiego temporaneo (art. 72 cpv. 1 e 14 cpv. 5^{bis} LADI);
- g. dagli stage professionali (art. 72 cpv. 2 LADI);
- h. dai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro destinati alle persone minacciate da disoccupazione (art. 59 cpv. 1 secondo periodo LADI).

² I Cantoni insieme sostengono il 10 per cento dei costi secondo il capoverso 1.

³ La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata come segue: il 10 per cento dei costi totali di cui al capoverso 1, diviso per il numero totale di indennità giornaliere versate in Svizzera e moltiplicato per il numero di indennità giornaliere dei singoli Cantoni.

Art. 99¹⁶⁸

Art. 99^{a169}

Art. 100 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro
(art. 73 e 75 cpv. 2 LADI)¹⁷⁰

¹ Sono di regola considerate spese computabili:

- a. la remunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale ausiliario necessario;
- b. le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti;

¹⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

¹⁶⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2000** 3097).

¹⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Abrogata dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2000** 3097).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

c. le spese per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.

² La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l'aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene conto delle altre fonti di finanziamento e dell'importanza del progetto per l'assicurazione-disoccupazione.

³ L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.

⁴ Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all'ufficio di compensazione almeno 3 mesi prima dell'inizio dell'esecuzione del programma.¹⁷¹

Art. 101 Rapporti e conteggi

(art. 75 LADI)

¹ Il beneficiario di sussidi presenta un rapporto sull'esito delle ricerche all'ufficio di compensazione, per la commissione di sorveglianza.

² Regola i conti sui sussidi con l'ufficio di compensazione. Questo può esigere la liquidazione periodica.

³ Il beneficiario di sussidi deve compilare un inventario delle attrezzature e dei materiali acquistati con i sussidi dell'assicurazione-disoccupazione. Tali beni possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.

Art. 102 Sussidi in materia di collocamento

(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI)¹⁷²

¹ Sono di regola considerate spese computabili:

- a. le spese di progettazione e di sviluppo;
- b. le spese d'investimenti per apparecchi di trattamento elettronico dei dati e le necessarie attrezzature.

² Il sussidio dell'assicurazione-disoccupazione è calcolato secondo la capacità finanziaria del Cantone ed ammonta tra il 20 e il 40 per cento delle spese computabili.

³ L'aliquota di sussidio può essere aumentata sino al 50 per cento per provvedimenti destinati a migliorare il collocamento intercantonale, come anche in casi eccezionali giustificati, in particolare qualora trattisi di Cantoni molto popolati od estesi.

Art. 102a¹⁷³ Sussidi per la formazione e l'istruzione del personale di collocamento

(art. 74 e 75 cpv. 2 LADI)

¹ Di regola sono considerati spese computabili:

- a. la remunerazione della direzione del corso e del corpo insegnanti;

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁷³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

- b. le spese per l'acquisto di strumenti didattici e di materiale necessari;
- c. i premi per l'assicurazione-infortuni e l'assicurazione-cose;
- d. le spese necessarie di vitto e alloggio;
- e. le spese necessarie di trasporto e di viaggio della direzione del corso e del corpo insegnanti fino al luogo del corso;
- f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.

² Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può assegnare sussidi anche per altre spese.

³ Nella sua decisione, la commissione di sorveglianza stabilisce l'aliquota di contribuzione applicabile fra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Essa considera le altre possibilità di finanziamento nonché l'importanza della misura per l'assicurazione contro la disoccupazione.

⁴ L'assegnazione di sussidi può essere vincolata a condizioni.

Art. 102b¹⁷⁴ Sussidi per il promovimento della collaborazione fra le istituzioni
(art. 74 cpv. 2 lett. b e 75 cpv. 2 LADI)

¹ Sono inoltre considerate istituzioni importanti per il reinserimento dei disoccupati:

- a. i responsabili della formazione professionale;
- b. i responsabili dell'assistenza sociale pubblica;
- c. gli organi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione-invalidità.

² Nei casi motivati la commissione di sorveglianza può anche concedere sussidi per la collaborazione con altri servizi importanti per il reinserimento dei disoccupati.

³ Sono computabili unicamente le spese occasionate direttamente dall'esecuzione della misura.

⁴ La commissione di sorveglianza stabilisce i rimborsi in forma di importi globali.

Titolo terzo: Organizzazione e finanziamento

Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103 Obbligo delle casse di annunciare
(art. 79 cpv. 1 LADI)

Le casse annunciano al Seco i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili della loro gestione.

¹⁷⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Art. 104 Forma dei pagamenti

(art. 79 cpv. 3 LADI)

Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.

Art. 105 Amministrazione del capitale d'esercizio

(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ Le casse utilizzano il capitale d'esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.

² La parte del capitale d'esercizio, che non deve essere tenuta a disposizione per i pagamenti correnti, può essere investita in libretti di risparmio o di deposito, nonché in depositi a termine di breve durata presso le banche tenute a pubblicare il loro conto in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934¹⁷⁵ su le banche e le casse di risparmio.¹⁷⁶

Art. 106¹⁷⁷**Art. 107**¹⁷⁸ Conto d'esercizio mensile

(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI)

Alla fine di ogni mese, le casse compilano, conformemente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, un conto d'esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.

Art. 108¹⁷⁹ Tenuta e chiusura dei conti

(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI)

¹ Le casse tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell'ufficio di compensazione.

² L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Le casse presentano all'ufficio di compensazione il conto d'esercizio e il bilancio dell'anno contabile entro la fine di gennaio.¹⁸⁰

¹⁷⁵ RS 952.0

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

¹⁷⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2921).

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2132).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Capitolo 2: Altri organi esecutivi

Sezione 1: Ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione

Art. 109¹⁸¹ Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione
(art. 83 e 92 LADI)

¹ Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende:

- a. il controllo della tenuta dei conti e dell'inventario (art. 109a);
- b. il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b);
- c. la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110);
- d.¹⁸² il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.

² L'ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.

³ ... 183

Art. 109a¹⁸⁴ Controllo della tenuta dei conti e dell'inventario
(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI)

¹ L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l'inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

² Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.

Art. 109b¹⁸⁵ Controllo delle applicazioni informatiche
(art. 83 cpv. 1 lett. i e o LADI)

L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁸² Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

¹⁸³ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2000** 3097).

¹⁸⁴ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁸⁵ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

Art. 110 Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro¹⁸⁶(art. 83 cpv. 1 lett. d e 96 cpv. 1 LADI)¹⁸⁷

¹ L'ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse.¹⁸⁸

² Le casse conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi. L'ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.

³ La revisione delle casse si estende ai fatti accaduti dall'ultima revisione. Se dall'ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.¹⁸⁹

⁴ L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.¹⁹⁰

Art. 111 Rapporto di revisione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ L'ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e al titolare, di regola entro 60 giorni.

² Il risultato del controllo presso il datore di lavoro è comunicato al datore di lavoro in un rapporto scritto e serve quale base per un'eventuale decisione di rimborso della cassa.¹⁹¹

Art. 112 Obiezioni e completamento degli atti

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ La cassa, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.

² L'ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.

³ Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.

Art. 113 Istruzioni e decisioni dell'ufficio di compensazione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ L'ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa le istruzioni necessarie.

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2132).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

¹⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

² Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti.

³ Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l'ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.

Art. 114¹⁹² Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85a LADI)

¹ Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare deve risarcire i danni.

² L'ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

Art. 114a¹⁹³ Indennizzo per rischio di responsabilità

(art. 82, 83 e 85a LADI)

¹ Un indennizzo per rischio di responsabilità fissato individualmente in funzione dell'importo del versamento dell'anno precedente è accreditato alle casse di compensazione. L'ufficio di compensazione fissa gli importi.

² L'ufficio di compensazione conclude un'assicurazione con una franchigia adeguata per tutte le casse e i servizi competenti. I premi di questa assicurazione sono pagati dal fondo di compensazione.

Art. 115¹⁹⁴ Liberazione dall'obbligo di risarcimento

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85a LADI)

¹ L'ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall'obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa.

² Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall'obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa ha avuto conoscenza dell'inesigibilità del rimborso.

³ La liberazione dall'obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell'ufficio di compensazione, la cassa non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.

⁴ L'articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.

¹⁹² Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

¹⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

¹⁹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

Art. 115^a¹⁹⁵

Gli articoli 109-115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i loro servizi competenti.

Art. 116 Delega della revisione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

¹ L'ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.

² L'ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa, al titolare e all'ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.

Art. 117 Assegnazione dei mezzi alle casse

(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI)

L'ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse, tiene conto dello stato del capitale d'esercizio e del probabile fabbisogno.

Art. 117^a¹⁹⁶ Impiego di personale a carico del fondo di compensazione

(art. 92 cpv. 3 LADI)

L'ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell'assicurazione.

Sezione 2: Fondo di compensazione**Art. 118** Revisione

(art. 84 LADI)

¹ Il controllo federale delle finanze è l'organo di controllo del fondo di compensazione.

² Esamina il conto annuale del fondo di compensazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di sorveglianza.

¹⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

¹⁹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119 Competenza locale (art. 85 LADI)

¹ La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

- a. secondo il luogo in cui l'assicurato adempie l'obbligo di controllo, riguardo all'indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);
- b. secondo il luogo dell'azienda, riguardo all'indennità per lavoro ridotto;
- c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all'indennità per intemperie;
- d. secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, riguardo all'indennità per insolvenza;
- e.¹⁹⁷ secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;
- f.¹⁹⁸ per le persone giusta l'articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;
- g.¹⁹⁹ secondo il luogo di domicilio dell'assicurato, in tutti gli altri casi.

² Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

³ Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l'assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.²⁰⁰

⁴ Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all'ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.²⁰¹

Art. 119a²⁰² Istituzione e esercizio di URC (art. 85b LADI)

¹ L'ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l'istituzione e l'esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all'adempimento di altri compiti di importanza nazionale.

² La pianificazione, l'istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'art. 35 dell'O del 22 mag. 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (RS 142.203).

¹⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1094).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

²⁰¹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 174).

²⁰² Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

³ Se le condizioni geografiche e di mercato del lavoro lo giustificano, due o più Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente un URC o stabilire il raggio di attività di un URC oltre i confini cantonali. L'accordo disciplina segnatamente:

- a. la sede dell'URC;
- b. la sua organizzazione interna;
- c. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori.

⁴ Ciascun URC è collegato al sistema di informazione COLSTA e elabora i dati rilevanti per l'esecuzione secondo le regole del sistema globale COLSTA/SPAD definite dall'ufficio di compensazione.

Art. 119b²⁰³ Commissioni tripartite

(art. 85c e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

¹ La direzione della commissione tripartita compete a un rappresentante del servizio cantonale.

² Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l'organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev'essere trasmesso all'ufficio di compensazione per informazione.

³ Le commissioni tripartite fanno annualmente rapporto sulla loro attività all'ufficio di compensazione.

⁴ I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L'ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.

Art. 119c²⁰⁴ Collaborazione con uffici privati di collocamento

(art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI)

¹ Agli uffici privati di collocamento consultati nell'adempimento dei compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quale l'esame dell'idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.

² Il servizio cantonale competente disciplina in un contratto la collaborazione fra gli uffici privati di collocamento e gli URC. Il contratto impegna gli uffici privati di collocamento a:

- a. orientare l'URC sull'esito degli sforzi intrapresi ai fini del collocamento e informarlo sul comportamento scorretto degli assicurati;
- b. fornire all'URC le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere i suoi compiti in materia di osservazione del mercato del lavoro mediante il sistema di informazione COLSTA.

³ Gli uffici privati di collocamento possono essere indennizzati per le prestazioni fornite mediante il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupa-

²⁰³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

²⁰⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

zione. L'ufficio di compensazione stabilisce le prestazioni che danno diritto all'indennità e l'importo della stessa.

⁴ I dati concernenti gli assicurati o i posti di lavoro vacanti possono essere trasmessi a terzi o a uffici privati di collocamento unicamente con il consenso degli assicurati interessati o dei datori di lavoro.

Art. 119^{d205} Istituzione e gestione di servizi LPML
(art. 59a, 72b e 85 cpv. 1 lett. h LADI)

¹ I Cantoni possono istituire speciali servizi logistici (Servizi LPML) per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui agli articoli 59a, 72b e 85 capoverso 1 lettera h LADI.

² Ogni Cantone istituisce e gestisce al massimo un servizio LPML. Se le circostanze lo giustificano, diversi Cantoni possono istituire e gestire un servizio LPML comune.

³ La pianificazione e l'istituzione del servizio LPML sono di competenza dell'ufficio cantonale. Esso vigila sulla gestione del servizio LPML e coordina la ripartizione dei compiti tra il servizio LPML e l'URC.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Art. 120 Conteggio dei contributi
(art. 87 LADI)

¹ L'ufficio centrale di compensazione dell'AVS versa ogni mese i contributi disponibili all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione.

² Trasmette all'ufficio di compensazione dell'assicurazione-disoccupazione, entro il 30 aprile dell'anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell'esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121²⁰⁶

Art. 121^{a207} Comitato della Commissione di sorveglianza
(art. 89 cpv. 4 LADI)

La commissione di sorveglianza può delegare la decisione di principio a un comitato, conformemente all'articolo 89 capoverso 3.

²⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

²⁰⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU 2000 3097).

²⁰⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ago. 1991 (RU 1991 2132). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295).

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122 Spese amministrative di casse di compensazione AVS

(art. 92 cpv. 1 LADI)

- 1 Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.
- 2 L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento d'intesa con il Seco.
- 3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.
- 4 Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali un'adeguata indennità complementare. L'Ufficio risolve d'intesa con il Seco.

Art. 122^a²⁰⁸ Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale

(art. 92 cpv. 7 LADI)

- 1 Sono presi in considerazione i costi d'esercizio e i costi d'investimento.
- 2 Il DFE può fissare un'indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l'ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi.
- 3 Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.
- 4 Il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l'autorità cantonale. L'ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.
- 5 Dopo l'esame del preventivo, l'ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione).
- 6 Gli anticipi non possono rappresentare più dell'80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all'inizio dell'anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.
- 7 Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all'ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell'anno precedente.

²⁰⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

⁸ L'ufficio di compensazione esamina il conteggio. Esso calcola l'importo dell'indennità secondo l'articolo 122*b* e versa il saldo dovuto. Gli importi eccedenti sono conteggiati nelle spese dell'anno seguente.

⁹ Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l'approvazione dell'ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.

Art. 122*b*²⁰⁹ Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale
(art. 92 cpv. 7 LADI)

¹ La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85*b* LADI. Con incentivi finanziari, essa induce il Cantone a effettuare un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:

- a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge;
- b. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
- c. le condizioni quadro per l'esercizio dei servizi d'esecuzione;
- d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e dei Cantoni;
- e. il finanziamento;
- f. il «reporting»;
- g. la durata della convenzione e la denuncia.

² Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l'applicazione di un modello econometrico.

³ Il Cantone e il DFE disciplinano nella convenzione le modalità dell'indennizzo in funzione degli effetti ottenuti. L'importo di indennizzo versato a un Cantone si situa tra il 90 e il 110 per cento dei costi computabili secondo l'articolo 122*a*.

⁴ Se un Cantone non ha firmato la convenzione per un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base agli effetti ottenuti. L'indicatore degli effetti è valutato analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri Cantoni. Se l'indice degli effetti raggiunge o supera 100, i costi computati sono interamente rimborsati al Cantone. Se questo indice è inferiore a 100, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni.

²⁰⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU 1996 295). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

Art. 122^{c210} Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse

(art. 92 cpv. 6 LADI)

¹ La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa nell'esecuzione dell'articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un'esecuzione efficiente. Disciplina in particolare:

- a. l'attuazione degli obiettivi dell'esecuzione della legge;
- b. gli indicatori concernenti la valutazione della prestazione;
- c. le condizioni quadro per l'esercizio delle casse di disoccupazione;
- d. le prestazioni dell'ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione;
- e. il finanziamento;
- f. il «reporting»;
- g. la durata della convenzione e la denuncia.

² Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DFE e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l'ordinanza del 12 febbraio 1986²¹¹ concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.

³ Il DFE definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero dei disoccupati.

Art. 123²¹²**Titolo quarto: Disposizioni diverse****Art. 124** Compensazione di prestazioni delle assicurazioni sociali

(art. 94 cpv. 2 e 95 LADI)

Se una cassa paga l'indennità di disoccupazione e successivamente un'altra assicurazione sociale fornisce, per lo stesso periodo, prestazioni che provocano la domanda di restituzione dell'indennità di disoccupazione, la cassa esige la compensazione dal responsabile dell'assicurazione competente.

²¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3097).

²¹¹ RS **837.12**

²¹² Abrogato dal n. I dell'O dell'11 dic. 1995 (RU **1996** 295).

Art. 124^a²¹³ Garanzia dell'impiego delle indennità in modo conforme allo scopo
(art. 94 cpv. 3 LADI)

¹ Se l'assicurato non utilizza le indennità per il suo sostentamento e per quello delle persone a suo carico o se è provato che non è in grado di utilizzarle a tale scopo e se pertanto egli stesso o persone a suo carico diventano interamente o parzialmente bisognosi dell'assistenza pubblica o privata, la cassa può versare in tutto o in parte le indennità a un terzo qualificato o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di mantenimento nei confronti dell'assicurato o che l'assiste durevolmente.

² Se l'assicurato è sotto tutela, le indennità sono pagate al tutore o a una persona che questi designa.

³ Il terzo o l'autorità, cui è pagata l'indennità, non può conteggiarla in crediti verso l'assicurato e può utilizzarla soltanto per il sostentamento di quest'ultimo e delle persone a suo carico.

⁴ Il terzo o l'autorità deve, su domanda, rendere conto all'assicurato dell'utilizzazione delle indennità.

Art. 125^a²¹⁴ Conservazione degli atti
(art. 79, 81 cpv. 1, 96b e 96d LADI)

¹ Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.

² Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i documenti originali.

³ Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati personali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall'appropriazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni momento.

⁴ In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conservazione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazione, una persona o un ente responsabile della debita conservazione degli atti.

⁵ Al più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l'obbligo di deposito dei documenti negli archivi pubblici.

⁶ Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre designare una cassa che assuma l'intera responsabilità. Quest'ultima emana un regolamento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione federale in materia di protezione dei dati.

²¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 1985, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1985 648).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2921).

⁷ L'autorità di sorveglianza sorveglia l'esecuzione.

⁸ Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.

Art. 126 Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate

(art. 79 e 99 LADI)

¹ Le persone interessate, quando s'annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:

- a. ²¹⁵ lo scopo dei sistemi d'informazione;
- b. i dati trattati e i destinatari regolari;
- c. i loro diritti.

² La persona interessata può esigere dai servizi d'elaborazione dei dati che:

- a. l'informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono;
- b. rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti;
- c. distruggano i dati divenuti inutili.

³ La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati trasmessi.

⁴ ... ²¹⁶

⁵ Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d'informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell'intero sistema. ²¹⁷

Art. 126a²¹⁸ Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

(art. 97a cpv. 6 LADI)

¹ Nei casi di cui all'articolo 97a capoverso 4 LADI, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969²¹⁹ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

² Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

³ L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi motivi.

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

²¹⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU **2000** 2921).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

²¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2921).

²¹⁹ **RS 172.041.0**

Art. 127 Diritto di ricorso del responsabile dell'assicurazione
(art. 99 cpv. 2 LADI)

Se un organo dell'assicurazione-disoccupazione o un altro responsabile dell'assicurazione sociale decide la ripartizione o la delimitazione dell'obbligo di fornire prestazioni tra l'assicurazione-disoccupazione e un'altra assicurazione sociale, tale decisione va comunicata anche al responsabile dell'assicurazione cointeressato. Questi può avvalersi dei rimedi giuridici spettanti all'assicurato.

Art. 128 Autorità cantonale di ricorso competente
(art. 101 lett. b LADI)

¹ La competenza delle autorità cantonali di ricorso per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

² Il servizio cantonale di ricorso è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un'autorità dello stesso Cantone.

Art. 129 Ricorso al Consiglio federale
(art. 101 LADI)

Le decisioni su ricorso prese in ultima istanza cantonale, quelle del DFE e le decisioni della commissione di sorveglianza possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio federale, nella misura in cui non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo, giusta l'articolo 129 della legge federale del 16 dicembre 1943²²⁰ sulla organizzazione giudiziaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 130 ²²¹ Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza 25 febbraio 1986²²² sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.

Art. 131 Disposizioni transitorie

¹ Il precedente diritto rimane applicabile ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della LADI.

² Le prestazioni che un assicurato ha ottenuto in virtù dell'ordinamento transitorio (DF dell'8 ott. 1976²²³ sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione) non sono computate nelle pretese massime secondo il nuovo diritto.

³ I giorni di sospensione (art. 30 LADI), disposti in virtù dell'ordinamento transitorio e non ancora compiuti all'entrata in vigore della LADI, scadono il 30 giugno 1984. I giorni di sospensione, che l'assicurato compie solo dopo l'entrata in vigore

²²⁰ RS 173.110

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3097).

²²² RU 1986 507

²²³ [RU 1977 208, 1982 166 1894. RU 1982 2184 art. 118 lett. a]

della LADI, vengono computati nel numero massimo di indennità giornaliere secondo l'articolo 27 LADI.

Art. 132 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2.

² L'articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modificazione del 25 aprile 1985²²⁴

La presente modificazione è applicabile a tutti i casi che, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sono ancora passati in giudicato.

Disposizione finale della modificazione del 6 novembre 1996²²⁵

¹ Gli articoli 18-23, 25, 26 e 42 nella vigente versione²²⁶ sono applicabili sino alla data in cui il Cantone delega tali compiti ai servizi competenti in virtù del nuovo diritto, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1997.

² L'articolo 30 capoverso 2 primo periodo concernente il rinvio al capoverso 1 lettera c della LADI nella versione della modifica del 23 giugno 1995²²⁷ entra in vigore conformemente al capoverso 1 della presente disposizione transitoria.

224 RU **1985** 648

225 RU **1996** 3071

226 RU **1996** 295

227 RU **1996** 273

*Allegato*²²⁸

²²⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 6 nov. 1996 (RU **1996** 3071). Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2000 (RU **2000** 3097).